



Istituto Comprensivo Statale

“GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO - FRANCESCO CARELLI”

Via Padre M. Accolti Gil, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) Tel. 0804951130

C.M. BAIC8AH001 C.F. 93548890727

E-mail: baic8ah001@istruzione.it

Pec. baic8ah001@pec.istruzione.it

Sito: www.icfalconeborsellinocarelli.edu.it

Protocollo *vedi segnatura*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE e P. BORSELLINO - F. CARELLI"
CONVERSANO

Prot. 0003909 del 30/03/2026

I-1 (Uscita)

Conversano, *vedi segnatura*

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DECRETO N. 129 DEL 28/08/2018 ART. 45 C.2 LETT.B)

(parte integrante del Regolamento d'Istituto)

Sommario

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DECRETO N. 129 DEL 28/08/2018 ART. 45 C.2 LETT.B)

ART. 1 – DEFINIZIONE.....	1
ART. 2 – OGGETTO	2
ART. 3 – FINALITA' E INDIVIDUAZIONE SPONSOR.....	3
ART. 4 – SOGGETTI SPONSOR.....	3
ART. 5 – CONTRIBUTI ECONOMICI	3
ART. 6 – CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI	3
ART. 7 – COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA.....	3
ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA	3
ART. 9 – VINCOLI DELLA SPONSORIZZAZIONE	4
ART. 10 – SCELTA DELLO SPONSOR	4
ART. 11 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 12 – MONITORAGGIO.....	5
ART. 13 – GESTIONE OPERATIVA.....	5
ART. 14 – RESPONSABILITA'	5
ART. 15 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY	5
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	5
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE.....	6
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (Modello/tipo)	7
ALLEGATO n. 1 - AUTOCERTIFICAZIONE AL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.....	10

ART. 1 – DEFINIZIONE

L'Istituto "G. Falcone e P. Borsellino- F. Carelli" di Conversano intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati

Plesso Scuola dell'Infanzia "ANTONIO SEVESO"	BAAA8AH01T	Via Buonarroti	Tel.0804951527
Plesso Scuola dell'Infanzia "VIA DE AMICIS"	BAAA8AH03X	Via De Amicis	Tel.0804952842
Plesso Scuola dell'Infanzia "VIA GIOTTO"	BAAA8AH02V	Via Modigliani	Tel.0804953833
Plesso Scuola Primaria "GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO"	BAEE8AH013	Via P. M. Accolti Gil, 2	Tel.0804951130

da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

Per quanto concerne il quadro normativo, si evidenzia che la legge n. 449/1997, art. 43, autorizza le pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni, con lo scopo di favorire l'innovazione organizzativa, l'efficienza e la qualità dei servizi. Il D.I. n. 129/2018 regola dettagliatamente la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, all'art. 45 comma 2 lettera b), attribuisce al Consiglio d'Istituto il compito di stabilire le modalità e i limiti delle attività negoziali del Dirigente Scolastico in materia di sponsorizzazione, privilegiando rapporti con soggetti sensibili alle tematiche dell'infanzia e dell'adolescenza e vietando qualsiasi accordo in contrasto con la funzione educativa della scuola. L'art. 43, comma 1, del medesimo decreto, riconosce alle scuole piena autonomia negoziale, pur nel rispetto delle disposizioni regolamentari e legislative vigenti.

*Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) all'articolo n.134 disciplina le sponsorizzazioni come "contratti gratuiti" o "forme speciali di partenariato". Per le sponsorizzazioni definite come "pure", ovvero quelle in cui lo sponsor sostiene economicamente esclusivamente per ottenere visibilità, la scuola può procedere senza l'indizione di gare formali, fermo restando il rispetto dei principi di **trasparenza, imparzialità e parità di trattamento**. **La sottoscrizione dei relativi contratti è di competenza del Dirigente Scolastico, previa deliberazione da parte del Consiglio d'Istituto, il quale stabilisce i criteri generali e il limite massimo di spesa per le iniziative promozionali.***

Inoltre, le Linee Guida ANAC aggiornate introducono procedure precise per la selezione degli sponsor e promuovono la valorizzazione della collaborazione tra pubblico e privato, garantendo che ogni rapporto resti sempre coerente con le finalità istituzionali e i valori educativi delle istituzioni scolastiche.

ART. 2 - OGGETTO

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La sponsorizzazione potrà riguardare:

- fornitura di un contributo in denaro;
- interventi a favore della copertura delle spese di stampa del diario scolastico dell'istituto Comprensivo, di gestione del sito o di altre stampe legate alle attività didattiche ed educative;
- attività a carattere culturale ed artistico (sostegno a manifestazioni in qualunque forma prevista);
- realizzazione, allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi per le attività didattiche, con annessa fornitura di materiale specifico;
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiali, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche;
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi); - iniziative a favore delle esperienze per il perfezionamento delle lingue all'estero;
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, disabili) limitatamente a servizi strumentali o beni materiali;
- contributi per la realizzazione di migliorie all'edificio scolastico e agli impianti sia per ordinaria che straordinaria manutenzione;
- contributi per l'acquisto di materiali utili all'ampliamento dell'offerta formativa;
- ogni altra attività che il Consiglio di Istituto ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di sponsorizzazione;
- materiale per la pulizia degli ambienti, materiale didattico per le classi per la gestione delle attività amministrative (carta, toner, fotocopiatrici).

A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione.

ART. 3 – FINALITA' E INDIVIDUAZIONE SPONSOR

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia e dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
- Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.
- Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
- La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

ART. 4 – SOGGETTI SPONSOR

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- Persona fisica e giuridica avente o meno lo scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, consorzi imprenditoriali.
- Le associazioni senza fini di lucro.

ART. 5 – CONTRIBUTI ECONOMICI

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla scuola. Il contributo può essere richiesto dalla scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula di contratto sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva e successivamente deliberati dal Consiglio d'Istituto.

ART. 6 – CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI

Le società, le imprese, i professionisti, le associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla scuola, beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. La scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

ART. 7 – COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

Tramite la compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto, lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall'Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite. L'Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA

La scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme di pubblicità di seguito riportate:

- riproduzione del marchio

- logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione;
- pubblicazione nel sito web della scuola e su apposita bacheca nell'atrio dei plessi, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto della sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- distribuzione in loco di volantini, gadgets, brochure;
- individuazione di spazi interni ed esterni dei plessi scolastici.
- organizzazione di eventi informativi con i docenti, le famiglie e gli studenti.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor; esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente.

ART. 9 – VINCOLI DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il Consiglio d'Istituto, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo rappresentante legale, possa vedere lesa la sua immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.

In particolare, non procederà alla stipula di contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della scuola e quella privata dello sponsor; tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti;
- possibilità di pregiudizio per la scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor; - messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della scuola o alle proprie iniziative;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, razzismo, fanatismo, odio o minaccia; Il contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile.

ART. 10 – SCELTA DELLO SPONSOR

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;
- pubblicità, da parte della scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione con successiva accettazione delle proposte di maggiore interesse;
- gara pubblica indetta dalla scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione e accettazione di quelle più convenienti.

Il Consiglio d'Istituto e il Dirigente Scolastico valuteranno le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione, prima di stipulare il relativo contratto.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

1. Beni voluttuari in genere.
2. Produzioni che prevedano il rischio per l'essere umano o per la natura.
3. Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo

mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).

ART. 11 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
- le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione salvo diverse intese fra le parti ed attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico bancario che sarà indicato sulla ricevuta stessa.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, “ipso iure”, dell'affidamento. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato. Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte dell'Istituto scolastico, in qualsiasi momento in caso di mancata adempimento delle obbligazioni incombenti sullo sponsor. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

ART. 12 – MONITORAGGIO

Il D.S.G.A. e il Dirigente scolastico dell'Istituto acquisiranno le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento, al fine di poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 13 - GESTIONE OPERATIVA

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico che la esercita nei modi precisati dal presente Regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

ART. 14 – RESPONSABILITA'

Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che l'Istituto Comprensivo, soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

ART. 15 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituto Comprensivo non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679.

Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico protempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor. Ne

consegue il dovere per l'amministrazione dell'Istituto Comprensivo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante l'affissione all'Albo e pubblicazione sul sito istituzionale <https://icfalconeborsellinocarelli.edu.it/>

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa FLORA GESUMINA MARASCIULO

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26-03-2026

**FLORA GESUMINA
MARASCIULO
30.03.2026
14:04:49 CEST**

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (Modello/tipo)

Il presente documento, valido ai sensi di legge, è stipulato tra _____ ,
con sede in Via _____ n. _____
, rappresentata dal legale _____ , nato a _____ ,
codice fiscale _____ , d'ora in avanti "sponsor", e l'Istituto , legalmente rappresentato
da _____ , sito in _____ , codice
fiscale _____ , denominato "soggetto sponsorizzato".

PREMESSO CHE:

- L'Istituto ha previsto, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F), il progetto "....." e inserito nel Programma Annuale una specifica iniziativa/attività;
- Lo Sponsor intende sostenere tale attività per promuovere il proprio nome, marchio, immagine, prodotti o azienda;
- L'Istituto conosce le finalità dello Sponsor che non sono in contrasto con i suoi obiettivi educativi e culturali;
- Il Consiglio d'Istituto ha stabilito criteri e limiti per gli accordi di sponsorizzazione secondo la deliberazione _____ , come previsto dall'art. 45 del D.I. 129/2018 e relativo regolamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto della sponsorizzazione

Il contratto riguarda la realizzazione dell'attività collegata al Progetto ".....", inserito nel PTOF triennale e nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario

Art.2 Obblighi dell'Istituto

L'Istituto si impegna:

- a realizzare nel periodo [specificare] l'iniziativa prevista;
- a inserire sulle brochure, volantini o altri materiali pubblicitari il nome dello Sponsor e le diciture richieste, secondo quanto specificato nell'allegato tecnico, rendendo noto che il progetto è reso possibile grazie al finanziamento dello Sponsor;
- a pubblicare un'informativa sulla sponsorizzazione sul sito web scolastico;
- a diffondere i materiali pubblicitari forniti dallo Sponsor durante l'evento.

Art.3 Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor corrisponderà all'Istituto:

- un importo globale di €....., secondo le modalità concordate;

(Oppure: Lo Sponsor fornirà allestimenti, arredi, attrezzature o materiali specifici - computer, stampanti, materiali da laboratorio, servizi, ecc.);

Il pagamento è dovuto anche se il ritorno pubblicitario non risulta soddisfacente.

Art.4 Facoltà di recesso

Ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'Istituto può recedere per motivi che pregiudichino la corretta realizzazione del progetto o l'immagine scolastica. Lo Sponsor può recedere se le richieste dell'Istituto non rispettano il contratto.

Art.5 Risoluzione del contratto

Le sponsorizzazioni saranno verificate periodicamente dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva. Lo Sponsor potrà controllare il rispetto delle condizioni contrattuali. La scuola può risolvere il contratto in caso di inadempimento, previo avviso scritto di 30 giorni tramite raccomandata o PEC, e rimuoverà il nome dello Sponsor

dai materiali. Lo Sponsor può recedere nelle ipotesi previste. In caso di risoluzione, lo Sponsor dovrà risarcire eventuali danni. Il mancato pagamento comporta la decadenza dell'affidamento.

Art.6 Diritto d'uso dell'immagine

Lo Sponsor non può utilizzare immagini della scuola per fini pubblicitari o commerciali, né collettivamente né individualmente.

Art.7 Pubblicità

Lo Sponsor può svolgere attività promozionali relative alla sponsorizzazione entro i confini nazionali per la durata del contratto, ma non può divulgare l'importo sostenuto. La sponsorizzazione decorre solo dopo l'effettiva corresponsione di quanto pattuito.

Art.8 Limiti di responsabilità

Il contratto esclude qualsiasi rapporto societario, associativo o di corresponsabilità tra scuola e Sponsor. Lo Sponsor opera nella scuola previa approvazione del Dirigente Scolastico e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art.9 Clausola di non esclusività

Sono ammesse più sponsorizzazioni su una singola iniziativa prevista dal PTOF.

Art.10 Esecutività

Il Consiglio d'Istituto affida al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva la valutazione delle garanzie offerte dallo Sponsor.

Art.11 Durata

Il contratto è valido dal al

Art.12 Trattamento dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto. L'Istituto non comunicherà allo Sponsor i nominativi e gli indirizzi dei destinatari di comunicazioni istituzionali, conformemente alla normativa sulla privacy.

Art.13 Trattamento fiscale

Le prestazioni oggetto del contratto sono regolate dalle norme fiscali e locali vigenti, salvo deroga per esigenze dell'autonomia scolastica.

Art.14 Foro competente

Per eventuali controversie, il foro competente è BARI . Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi sono a carico dello Sponsor. Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art.15 Disposizioni finali

Tutte le spese ed oneri fiscali, inclusi quelli legati alla stipulazione, restano a carico dello Sponsor. Lo Sponsor è responsabile degli oneri fiscali, retributivi e contributivi previsti dalla legge. Il presente documento è pubblicato sul sito web dell'Istituto e, redatto in carta semplice alla data / /_, può essere modificato successivamente tramite accordo scritto tra le parti.

Preso visione e accettazione delle clausole contrattuali

Luogo e data _

Sponsor

.....

Legale Rappresentante

Il presente atto, completato con protocollo, timbro e firma del legale rappresentante dell'Istituto, sarà comunicato all'indirizzo email dello Sponsor indicato di seguito: _____

ALLEGATO n. 1 - AUTOCERTIFICAZIONE AL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

PROT. N. _____ DEL _____

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il,
residente a in via n..... cap.....,
CF....., in qualità di (1) della ditta
..... con sede legale a, via
n....., cap....., CF....., P.IVA....., N° posizione
INPS, P.C.I., N° posizione
INAIL, CCNL applicato settore:,

Dichiara e autocertifica che:

- Le intenzioni e finalità sono coerenti con la funzione pubblica e formativa della scuola.
- Non sussistono natura o scopi in conflitto con l'utenza scolastica.
- Non esiste condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, né altre situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale previste dalla legge.
- Non vi sono impedimenti dovuti a misure cautelari antimafia.
- Non ci sono procedure concorsuali o fallimentari (solo per imprese).
- Non si ricoprono cariche pubbliche in organizzazioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose.

Si assume la responsabilità:

- Di tutti gli aspetti relativi al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
- Di ogni richiesta di danni proveniente da terzi (controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor o loro rappresentanti), derivante dalle attività svolte.

Luogo e data

Firma del/della Dichiarante/i _____

*Allegare copia del documento di identità del/i dichiarante/i.

*(1) Per persone giuridiche, l'autocertificazione deve riferirsi a tutti i soggetti con potere di rappresentanza, attestando il nominativo del/i legale/i rappresentante/i.

Si ricorda che dichiarazioni false comportano responsabilità e sanzioni civili e penali secondo l'art. 76 DPR 445/2000.